



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.61.....

DATA18/MAGGIO/2015.....

OGGETTO: ATTO DI TRANSAZIONE AVV. SPINELLI - COMUNE

L'anno duemilaquindici, il giorno18....., del mese diMAGGIO....., alle ore13.00....., presso la Sede Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la seguente composizione:

| | | | Presente | Assente |
|--------|-------------------------|-----------|----------|---------|
| 1 | GRANATA ENRICO | Sindaco | X | |
| 2 | IMPIERI FRANCESCA | Assessore | X | |
| 3 | SPINELLI VINCENZO | Assessore | --- | X |
| 4 | LIPORACE MARCO | Assessore | X | |
| 5 | FILICETTI MARIA RACHELE | Assessore | --- | X |
| TOTALE | | | 3 | 2 |

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco ing. Enrico Granata

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale dr. Giancarlo Sirimarco

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione allegata, formulata dal Sindaco, in data 23/02/2015, avente ad oggetto: **ATTO DI TRANSAZIONE AVV. SPINELLI EUGENIO / COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO**"

RISCONTRATANE la validità ed opportunità nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità e dei criteri di economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa del Comune ed in coerenza con i programmi dell'Amministrazione per il perseguimento dei fini statutari di sviluppo e di progresso civile, sociale ed economico della cittadinanza e di tutela delle risorse del territorio comunale;

Acquisiti i prescritti pareri ai sensi degli artt. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;
VISTO il parere del Revisore Unico in data 14/05/2015, ai sensi dell'art. 239 comma 1 Lett. B – punto 6 D,LVO 267/2000 – LEGGE 213/2012

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Con voto favorevole ed unanime, reso in forma palese;

D E L I B E R A

DI FARE PROPRIA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **ATTO DI TRANSAZIONE AVV. SPINELLI EUGENIO / COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO**, allegata al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, formulata dal Sindaco in data 23/02/2015, e di approvarla in ogni sua parte;

Trasmettere la presente a Responsabile dell'Ufficio Finanziario, per tutti gli atti conseguenti ed attuativi della presente delibera.

DI DICHIARARE, attesa l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

87021 – via Maggiore Mistorni – tel. 0985/8874122/FAX 8874109

e-mail prothelvedere@tiscali.it

www.comune.belvedere-marittimo.cs.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ATTO DI TRANSAZIONE Avv. SPINELLI EUGENIO/COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO.

Testo Proposta:

IL SINDACO

PREMESSO

che in data 09.10.2011, l'Avv. Eugenio Spinelli, nella qualità di legale rappresentante della Disco Club Vecchia fattoria Srl, ha ricevuto notifica del Preavviso di Fermo di beni mobili registrati n. 2011/002751 del 28/09/2011, emesso dalla "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SRL", Concessionaria del Servizio di Liquidazione, Accertamento e Riscossione Tributi, per conto del Comune di Belvedere Marittimo (CS), con richiesta di pagamento della somma di € 5.632,79, a seguito della scadenza delle pregresse Ingiunzioni di pagamento nr. 2010/159 e nr. 2011/91, relative ad Imposta Comunale sulla Pubblicità per gli anni 2007, 2008 e 2009;

che avverso il predetto Preavviso di Fermo di beni mobili registrati ha sollecitamente proceduto all'impugnativa mediante ricorso in opposizione, depositato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, iscritto al nr. 5806/11 REG. GENERALE;

che tuttavia, nelle more del giudizio, in data 22.10.2012, la Società "Auto e Dintorni Srl", con sede in Roma, pagava direttamente, per conto dell'odierno istante, mediante bonifico su c/c postale, alla Società "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SRL", le somme richieste con il provvedimento di fermo amministrativo n. 2751, per un importo complessivo di €. 5.632,79, oltre €. 5,50 per commissioni;

che in data 19.12.2012 la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, con Sentenza n° 106/13/13 depositata in data 28/03/2013, accoglieva il ricorso avverso il Provvedimento di fermo amministrativo n° 2011/002751, emesso dalla GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SRL;

che nessuna impugnativa della predetta sentenza veniva mossa nei termini di legge e pertanto la stessa deve dirsi definitiva e passata in giudicato;

che quindi, per l'effetto, nessun titolo legittimo sussiste a fondamento del pagamento sopportato dall'odierno istante a seguito del Preavviso di Fermo di beni mobili registrati n. 2011/002751 del 28/09/2011;

che conseguentemente l'istante ha diritto alla restituzione di quanto impropriamente pagato;

che è giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione secondo cui, l'azione di ripetizione dell'indebito deve essere proposta esclusivamente nei confronti dell'ente impositore, quale titolare del relativo credito e non della società di riscossione, in quanto quest'ultima può considerarsi un mero destinatario del pagamento, ma non il contitolare del diritto di credito, la cui inesistenza costituisce l'oggetto della domanda di accertamento;

che l'avv. Eugenio Spinelli protocollava al Comune di Belvedere Marittimo richiesta di rimborso di quanto indebitamente pagato, con nota del 30.12.2013, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 20129 del 30.12.2013;

che l'avv. Spinelli Eugenio, in qualità di Amministratore società Club Vecchia Fattoria Srl, risulta moroso dei ruoli TARSU, degli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e pertanto è disposto ad addivenire ad una transazione, nel senso che autorizza l'Ente a non procedere al rimborso della somma dalla società indebitamente pagata di **€ 5.632,79**, ottenendo dall'Ente lo sgravio degli importi iscritti a ruolo TARSU, come di seguito analiticamente specificati, per il complessivo importo di **€ 5.632,79**;

che, per la TARSU, le somme non pagate dalla società Club Vecchia Fattoria Srl, sono state riepilogate in data 26.1.2015, dal Responsabile del Procedimento, con prospetto descrittivo, pertanto sarebbero scorporabili fino alla concorrenza del debito del Comune gli importi di seguito trascritti che complessivamente ammontano a **€ 5.632,79**:

- TARSU anno 2010, per l'importo intero iscritto a ruolo di **€ 3.204,00**,
- TARSU anno 2011, per l'importo intero iscritto a ruolo di **€ 1.473,00**,
- TARSU dell'anno 2012, la somma da considerare a scorporo sarà parziale di **€ 955,79**, calcolata sull'importo iscritto a ruolo di **€ 1.554,00**, pertanto la società Club Vecchia Fattoria Srl, per il ruolo dell'anno 2012, resterà debitrice nei confronti del Comune della somma residua di **€ 558,21**.

Dunque il totale della presente transazione, sarà di complessivi **€ 5.632,79**;

che, la richiesta di compensazione d'ufficio non può essere accolta in quanto, all'epoca, non era stato fatto il relativo impegno di spesa;

che, si conviene addivenire alla transazione del predetto debito dell'Ente nei confronti della società Club Vecchia Fattoria Srl per la somma di **€ 5.632,79**, mediante lo Scorporo dei ruoli TARSU come descritto analiticamente al precedente punto 1- di **€ 5.632,79**, **e mediante mandato e reversale vincolati di pari importo**. Il tutto con rinuncia agli interessi legali, spese forfettarie ed ulteriori maggiorazioni, nonché ad intraprendere azioni esecutive.

Le registrazioni contabili oggetto della presente transazione avverranno in maniera virtuale, si procederà come per legge allo stralcio per la parte attiva dei residui attivi cap.52.

RITENUTO che la transazione appare conveniente per il Comune, al fine di evitare le alee sempre insite in ogni giudizio, con conseguenti maggiori spese in caso di soccombenza;

VISTO l'art. 1965 del Codice Civile il quale recita testualmente che *"la transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti"*;

RITENUTO, altresì, che sia utile e conveniente procedere ad una soluzione transattiva della vicenda, al fine di non esporre l'Ente ad una prevedibile soccombenza, con conseguente aggravio di spese (spese legali, interessi, rivalutazione monetaria)

VISTO l'atto di transazione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di doverlo approvare alle condizioni ivi previste;

ATTESO, pertanto che ricorrono le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 163 D.Lgs 267/2000;

RAVVISATA la necessità di provveder in merito

VISTO lo STATUTO Comunale

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Tutto quanto fin qui premesso si sottopone all'approvazione dell'Organo giuntale la sopra trascritta proposta.

PROPONE

- 1) Prendere atto delle motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, e per effetto:
- 2) Approvare l'atto di transazione elaborato di comune accordo fra il Comune di Belvedere Marittimo e l'Avv. Eugenio Spinelli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale con cui le parti estinguono ogni obbligo reciproco relativamente al predetto debito;
- 3) Addivenire alla transazione del predetto debito dell'Ente nei confronti della società Club Vecchia Fattoria Srl per la somma di € **5.632,79**, mediante lo Scorporo dei ruoli TARSU come descritto analiticamente al precedente punto 1- di € **5.632,79**, e **mediante mandato e reversale vincolati di pari importo**. Il tutto con rinuncia agli interessi legali, spese forfettarie ed ulteriori maggiorazioni, nonché ad intraprendere azioni esecutive.
- 4) Dare mandato, infine, al Responsabile dell'Ufficio Finanziario, l'espletamento degli adempimenti consequenziali alla presente deliberazione, per come meglio specificato nell'atto di transazione allegato.

IL SINDACO
Ing. Enrico Granata

BELVEDERE M. 23/02/2015

1

PONTI

Comune di Belvedere Marittimo

Revisore Unico

Verbale n.6 del 14/5/2015

| |
|--|
| COMUNE DI BELVEDERE M.MO Provincia di Cosenza |
| 14 MAG 2015 |
| Prot. N° 6897 |

**PARERE ATTO DI TRANSAZIONE AVV. SPINELLI EUGENIO LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA DISCO CLUB VECCHIA FATTORIA SRL/COMUNE DI
BELVEDERE MARITTIMO SI SENSI DELL'ART. 239 D.LGS. 267/2000.**

L'anno duemilaquindici il giorno 14 del mese di maggio

Il Revisore

- visto la richiesta pervenuta in data 12 maggio 2015 a mezzo pec per il rilascio del parere alla proposta di delibera della Giunta Comunale all'atto di transazione Avv. Spinelli Eugenio/Comune di Belvedere Marittimo avente ad oggetto: ATTO DI TRANSAZIONE AVV. SPINELLI EUGENIO/COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO, del quale il revisore esamina il contenuto al fine del rilascio del parere di congruità, veridicità e attendibilità;
- Che veniva emesso atto di fermo dei beni mobili registrati n. 2011/002751 del 28/09/2011, dalla Gestione Servizi Pubblici srl concessionaria del servizio di riscossione per conto del Comune di Belvedere Marittimo nei confronti della Disco Club Vecchia fattoria srl con richiesta di pagamento di €. 5.632,79 relative ad imposta comunale sulla pubblicità per gli anni 2007,2008,2009;
- Che avverso il predetto preavviso di fermo di beni mobili registrati ha proceduto all'impugnativa mediante ricorso in opposizione alla Commissione tributaria Provinciale di Cosenza al n. 5806/11 reg. generale e che la stessa in data 19.12.2012 con sentenza n. 106/13/13 depositata in data 28/3/2013 accoglieva il ricorso avverso il provvedimento di fermo amministrativo n.2011/002751 e che nessuna impugnativa della predetta sentenza veniva mossa nei termini di legge e conseguentemente l'istante ha diritto alla restituzione di quanto impropriamente pagato;
- Che in data 22.10.2012 la società auto e dintorni srl con sede in Roma pagava direttamente mediante bonifico alla società Gestione Servizi Pubblici srl le somme richieste con il provvedimento di fermo amministrativo n. 2751 per €. 5.632,79 oltre €. 5,50 per commissioni;
- Che l'avv. Spinelli protocollava al Comune di Belvedere Marittimo richiesta di rimborso di quanto indebitamente pagato con nota del 30.12.2013 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 20129 del 30.12.2013;

- Che l'avv. Spinelli Eugenio, nella sua qualità di amministratore della società Club Vecchia Fattoria srl, risulta moroso dei ruoli tarsu per gli anni 2010-2011-2012-2013-2014 e pertanto è disposto ad addivenire ad una transazione nel senso che autorizza l'Ente a non procedere al rimborso della somma della società indebitamente pagata di €. 5.632,79 ottenendo dall'Ente lo sgravio degli importi iscritti a ruolo TRASU per €. 5.632,79 mediante emissioni di mandati e reversali vincolati, il tutto con rinuncia agli interessi legali, spese forfettarie ed ulteriori maggiorazioni, nonché ad intraprendere azioni esecutive.

Il Revisore

- preso atto del contenuto dell'atto di transazione proposto dalla Giunta Comunale, nel quale, alla luce della giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione secondo cui l'azione di ripetizione dell'indebito deve essere proposta esclusivamente nei confronti dell'Ente impositore, quale titolare del relativo credito e non della società di riscossione, in quanto quest'ultima può considerarsi un mero destinatario del pagamento ma non il contitolare del diritto al credito la cui inesistenza costituisce l'oggetto della domanda di accertamento;
- preso atto del parere per la regolarità tecnica;
- preso atto della regolarità contabile;
- preso atto dell'attestazione di procedere alla transazione del predetto debito nei confronti della società Disco club vecchia fattoria srl per la somma di €. 5.632,79 mediante scorporo dei ruoli tarsu per come descritto precedentemente, mediante emissione di mandati e reversali vincolate.

esaminata la documentazione in suo possesso,

- viste le disposizioni statutarie;
- tenuto conto del regolamento di contabilità dell'Ente;
- visto il comma 1, lett. b) n. 6 dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL 174/2012;

tutto ciò premesso

esprime parere favorevole sulla transazione proposta

ai sensi e per gli effetti del comma 1 lett. b punto 6 dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 come modificato dal DL 174/2012.

Il Revisore
f.to Dott. Giuseppe Longo



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

87021 – via Maggiore Mistorni – tel. 0985 8874122 fax 8874109

e-mail protbelvedere@tiscali.it

www.comune.belvedere-marittimo.cs.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ATTO DI TRANSAZIONE /AVV. EUGENIO SPINELLI /COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art.49 comma 1° - D.L.gs n. 267/2000)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO _____

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

DATA 23/02/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

DATA 23/02/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAG. EMMA LAMENSA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA DELLA SPESA
(ART. 53 COMMA 5° - D.Lgs n. 267/2000)

DATA 23/02/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

◦ RAG. EMMA LAMENSA

PARERE REVISORE ART. 239 COMMA 1 LETT. B PUNTO 6 D .LVO 267/2000 LEGGE 213/2012.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL REVISORE DEI CONTI



COMUNE DI BELVEDERE M.mo
Provincia di Cosenza
Via M. Mistorni, 1 – 87021 Belvedere M.mo

Fax 0985 8874109

Prot. n° 2531

Belvedere M.mo, li **18 FEB. 2015**

ATTO DI TRANSAZIONE

Tra l'Avv. **SPINELLI Eugenio** (C.F.:SPNGNE36P21A773W) nato a Belvedere M.mo (CS) il 21/09/1936 ed ivi residente in Via Castel Rugiero 14, nella qualità di legale rappresentante della “Disco Club Vecchia Fattoria Srl” (P.I.:02785050788) con sede in Belvedere Marittimo (CS) C.da Piano La Donna

E

Il COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS) P.I.:00346830789, con sede in Via M. Mistorni 1, in persona del **Sindaco Pro-tempore Ing. Enrico Granata**

PREMESSO

- 1 che in data 09.10.2011, l'Avv. Eugenio Spinelli, nella qualità di legale rappresentante della Disco Club Vecchia fattoria Srl, ha ricevuto notifica del Preavviso di Fermo di beni mobili registrati n. **2011/002751** del 28/09/2011, emesso dalla “GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SRL”, Concessionaria del Servizio di Liquidazione, Accertamento e Riscossione Tributi, per conto del Comune di Belvedere Marittimo (CS), con richiesta di pagamento della somma di € 5.632,79, a seguito della scadenza delle pregresse Ingiunzioni di pagamento nr. 2010/159 e nr. 2011/91, relative ad Imposta Comunale sulla Pubblicità per gli anni 2007, 2008 e 2009;
- 2 che avverso il predetto Preavviso di Fermo di beni mobili registrati ha sollecitamente proceduto all'impugnativa mediante ricorso in opposizione, depositato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, iscritto al nr. 5806/11 REG. GENERALE;
- 3 che tuttavia, nelle more del giudizio, in data 22.10.2012, la Società “Auto e Dintorni Srl”, con sede in Roma, pagava direttamente, per conto dell'odierno istante, mediante bonifico su c/c postale, alla Società “GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SRL”, le somme richieste con il provvedimento di fermo amministrativo n. 2751, per un importo complessivo di €. 5.632,79, oltre €. 5,50 per commissioni;
- 4 che in data 19.12.2012 la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, con Sentenza n° 106/13/13 depositata in data 28/03/2013, accoglieva il ricorso avverso il Provvedimento di fermo amministrativo n° 2011/002751, emesso dalla GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SRL;
- 5 che nessuna impugnativa della predetta sentenza veniva mossa nei termini di legge e pertanto la stessa deve dirsi definitiva e passata in giudicato;
- 6 che quindi, per l'effetto, nessun titolo legittimo sussiste a fondamento del pagamento sopportato dall'odierno istante a seguito del Preavviso di Fermo di beni mobili registrati n. 2011/002751 del 28/09/2011;
7. che conseguentemente l'istante ha diritto alla restituzione di quanto impropriamente pagato;
8. che è giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione secondo cui, l'azione di ripetizione dell'indebito deve essere proposta esclusivamente nei confronti dell'ente impositore, quale titolare del relativo

credito e non della società di riscossione, in quanto quest'ultima può considerarsi un mero destinatario del pagamento, ma non il contitolare del diritto di credito, la cui inesistenza costituisce l'oggetto della domanda di accertamento;

- 9 che l'avv. Eugenio Spinelli protocollava al Comune di Belvedere Marittimo richiesta di rimborso di quanto indebitamente pagato, con nota del 30.12.2013, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 20129 del 30.12.2013;
- 10 che l'avv. Spinelli Eugenio, in qualità di Amministratore società Club Vecchia Fattoria Srl, risulta moroso dei ruoli TARSU, degli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e pertanto è disposto ad addivenire ad una transazione, nel senso che, autorizza l'Ente a non procedere al rimborso della somma dalla società indebitamente pagata di **€ 5.632,79**, ottenendo dall'Ente lo sgravio degli importi iscritti a ruolo TARSU, come di seguito analiticamente specificati, per il complessivo importo di **€ 5.632,79**;
- 11 che, per la TARSU, le somme non pagate dalla società Club Vecchia Fattoria Srl, sono state riepilogate in data 26.1.2015, dal Responsabile del Procedimento, con prospetto descrittivo, pertanto sarebbero scorporabili fino alla concorrenza del debito del Comune gli importi di seguito trascritti che complessivamente ammontano a **€ 5.632,79**:
- TARSU anno 2010, per l'importo intero iscritto a ruolo di € 3.204,00,
 - TARSU anno 2011, per l'importo intero iscritto a ruolo di € 1.473,00,
 - TARSU dell'anno 2012, la somma da considerare a scorporo sarà parziale di € 955,79, calcolata sull'importo iscritto a ruolo di € 1.554,00, pertanto la società Club Vecchia Fattoria Srl, per il ruolo dell'anno 2012, resterà debitrice nei confronti del Comune della somma residua di € 558,21.

Dunque il totale della presente transazione, sarà di complessivi **€ 5.632,79**;

- 12 che, la richiesta di compensazione d'ufficio non può essere accolta in quanto, all'epoca, non era stato fatto il relativo impegno di spesa;
- 13 che, si conviene addivenire alla transazione del predetto debito dell'Ente nei confronti della società Club Vecchia Fattoria Srl per la somma di **€ 5.632,79**, mediante lo Scorporo dei ruoli TARSU come descritto analiticamente al precedente punto ~~14~~ di **€ 5.632,79**;
- Il tutto con rinuncia agli interessi legali, spese forfettarie ed ulteriori maggiorazioni, nonché ad intraprendere azioni esecutive.

Le registrazioni contabili oggetto della presente transazione avverranno in maniera virtuale, si procederà come per legge allo stralcio per la parte attiva dei residui attivi cap.52.

Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, intendono transigere e definire la controversia di cui alle premesse. Il presente atto viene sottoscritto dalle parti in triplice copia.

Il Sindaco
Ing. Enrico Granata



Società Club Vecchia Fattoria Srl

Avv. Spinelli Eugenio



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (Art. 49 comma 1^a – D. Lgvo 267/2000)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO FINANZIARIO

Si esprime parere (V. INFRA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole (V. INFRA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data

Visto l'art. 153 comma 5° - D. L.vo n. 267 del 18.08.2000

Attestazione di copertura di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO

La presente deliberazione viene letta, approvata, sottoscritta.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. G. STAMMARCO)

IL SINDACO
(ing. Enrico GRANATA)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 18/05/2015 al
come prescritto dall'art. 124 – comma 1° - del D. L.vo 267/2000 (N. Reg. Pub.)

Li, 18/05/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dr. G. STAMMARCO)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (ai sensi del D. L.vo n. 267/2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18/05/2015

☐ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 – comma 3° - del D. L.vo n. 267/2000

☒ In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - del D. L.vo 267/2000

☒ E' stata inserita nell'elenco in data 18/5/2015 prot. n. 7022 ai sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125 D. L.vo 267/2000)

Li, 18/05/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dr. G. STAMMARCO)

PER COPIA CONFORME

Dalla Sede municipale,

Il Segretario Comunale

